



Nn. 733 e 615-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATRICE AMATI)

Comunicata alla Presidenza il 12 settembre 2013

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 733)

d'iniziativa dei senatori AMATI, VATTUONE, LATORRE, CUCCA, FEDELI, LUCHERINI, MIGLIAVACCA, PEGORER e VALENTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2013

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di abbassamento dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate (n. 615)

d'iniziativa dei senatori CARDIELLO, SIBILIA, VILLARI, DE SIANO, Eva LONGO, FASANO, AMORUSO, LIUZZI, FAZZONE, ALICATA e MUSSOLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 2013

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 733

INDICE

Relazione	Pag.	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Disegni di legge:		
– n. 733, d’iniziativa dei senatori Amati ed altri	»	5
– n. 615, d’iniziativa dei senatori Cardillo ed altri	»	6

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge A.S. n. 733 che si sottopone all'esame dell'Assemblea propone la modifica dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare e delle altre disposizioni che prevedono limitazioni per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'intento è quello di garantire i diritti costituzionali di quanti vogliono impegnarsi nel settore della difesa ed eliminare così una discriminazione tra i giovani che, in un momento di difficoltà per l'occupazione, possono trovare nell'arruolamento nelle Forze armate, diventate di natura professionale, un'importante occasione di lavoro (e che hanno formulato numerose istanze in tal senso).

La disciplina vigente, infatti, limita l'accesso nel ruolo dei militari di truppa ad un'altezza minima di 1,65 metri per gli uomini e di 1,61 metri per le donne mentre il disegno di legge ne prevede la sostituzione con un diverso parametro, che tiene in considerazione la più generale idoneità fisica del candidato allo svolgimento del servizio, sanando pertanto una evidente sperequazione che penalizza soprattutto le donne e che appare del tutto immotivata dal punto di vista delle esigenze dello strumento militare.

Si ricorda, al riguardo che su tale tema, già nella scorsa legislatura, la Camera dei deputati aveva approvato in prima lettura a larghissima maggioranza, in data 29 maggio 2012, il testo unificato di tre distinti progetti di legge, identico al disegno di legge qui proposto e che al Senato solo lo scioglimento anticipato della legislatura non permise di completare l'*iter* del provvedimento.

Il disegno di legge prevede, inoltre, l'estensione della nuova norma anche ai limiti previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sempre al fine di garantire parità di trattamento non solo tra donne e uomini, ma anche tra aspiranti all'accesso a differenti corsi di reclutamento.

La Commissione ha approvato il provvedimento senza apportarvi modifiche, dopo un dibattito particolarmente articolato proponendo contestualmente l'assorbimento del disegno di legge A.S. n. 615, di contenuto simile ed esaminato congiuntamente al presente disegno di legge. Il testo viene ora sottoposto all'Assemblea e se ne auspica una sollecita approvazione.

AMATI, *relatrice*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PALERMO)

sui disegni di legge nn. 733 e 615

29 luglio 2013

La Commissione, esaminati i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE N. 733

D'INIZIATIVA DEI SENATORI AMATI ED ALTRI

Art. 1.

1. Al fine di sostituire il requisito dei limiti di altezza per il reclutamento del personale delle Forze armate, previsto dall'articolo 587 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con parametri atti a valutare l'idoneità fisica del candidato al servizio, la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituita dalla seguente:

«*d*) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal regolamento».

2. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sono apportate al citato regolamento di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al comma 1 del presente articolo. Lo schema di regolamento è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il regolamento può essere comunque adottato.

3. Al fine di evitare ogni forma di discriminazione e garantire la parità di trattamento, il regolamento di cui al comma 2 stabilisce parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente in relazione al sesso maschile o femminile del candidato; dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento sono conseguentemente abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, e successive modificazioni.

4. Nelle more dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni recanti i parametri fisici per il reclutamento del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che devono entrare in vigore contemporaneamente, continuano ad applicarsi i limiti di altezza previsti dalla vigente normativa.

DISEGNO DI LEGGE N. 615

D'INIZIATIVA DEI SENATORI CARDIELLO ED ALTRI

Art. 1.

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 635, comma 1, lettera d), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «secondo i criteri stabiliti dall'articolo 635-bis»;

b) dopo l'articolo 635 è inserito il seguente:

«Art. 635-bis. - (Criteri per la fissazione dei limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate). - 1. I limiti di altezza per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate di cui all'articolo 635, comma 1, lettera d), sono stabiliti sulla base delle seguenti disposizioni:

a) previsione di un limite minimo di altezza, per entrambi i sessi, non superiore a metri 1,50;

b) eventuale previsione di un limite minimo di altezza differenziato in ragione dell'indice di massa corporea, comunque non superiore a metri 1,55;

c) possibilità di derogare ai limiti di cui alle lettere a) e b) esclusivamente per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali ovvero per il reclutamento di specifiche categorie di militari le cui peculiarità operative richiedano la fissazione di limiti superiori a quelli stabiliti dalle suddette lettere;

d) previsione, in relazione alle deroghe di cui alla lettera c), di una differenziazione dei limiti minimi tra uomini e donne idonea ad evitare discriminazioni nei confronti delle donne nell'accesso alla carriera militare;

e) revisione quinquennale dei limiti di cui alle lettere a) e b), sulla base della media nazionale dell'altezza rilevata dall'Istituto nazionale di statistica;

f) eventuale previsione di limiti massimi di altezza per l'assunzione di personale da adibire a mansioni e qualifiche speciali esistenti, ovvero per il reclutamento di specifiche categorie di militari le cui peculiarità operative richiedano la fissazione di limiti massimi, purché in misura non inferiore, per entrambi i sessi, a metri 1,90 per gli ufficiali piloti della Marina e per gli ufficiali dei ruoli naviganti normale e speciale dell'Aeronautica, e a metri 1,95 per gli ufficiali, sottufficiali e volontari di truppa della Marina».

Art. 2.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa stabilisce, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per le pari opportunità e sentito il Ministro dell'interno, le modifiche al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, necessarie all'attuazione dell'articolo 635-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge.

Art. 3.

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo presenta alle Camere una relazione sulle modalità di attuazione della presente legge, indicando:

a) i dati quantitativi e qualitativi concernenti la previsione delle deroghe di cui all'articolo 635-bis, comma 1, lettera c),

del citato codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge;

b) i parametri scientifici adottati per la fissazione del limite di cui all'articolo 635-

bis, comma 1, lettera *c*) del citato codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della presente legge, in relazione all'indice di massa corporea.

